

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 295

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - MAIELI - SCHIRRU - LANCIONI - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - MARRAS -
GALLUS - GIAGONI

il 15 novembre 2021

Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La mandorlicoltura ha costituito per secoli una componente fondamentale dell'economia agricola nazionale e, anche in Sardegna, ha sempre rappresentato un'importante fonte di reddito per il mondo agro-pastorale. A partire dagli anni sessanta in Italia si è però avviata una progressiva decadenza della coltivazione del mandorlo, con percentuali di abbandono ancora più marcate nella nostra Regione.

Inoltre in Sardegna il maggiore decremento delle superfici a mandorlo è stato determinato soprattutto dalle ridotte dimensioni delle aziende, dalla scarsa o assente meccanizzazione, dalla concorrenza di altre colture considerate più remunerative e dalla mancanza di moderne tecniche di coltivazione.

Per contro, la mandorlicoltura "industriale" californiana ha avuto una rilevante espansione con una posizione di quasi monopolio del mercato, nonostante qualità organolettiche tendenzialmente inferiori e processi produttivi non ecosostenibili.

Risulta pertanto necessario riconsiderare il ruolo che il mandorlo può svolgere nella nostra Regione, tenuto conto che in questi anni si sta assistendo ad un crescente interesse alla coltivazione del mandorlo. La valorizzazione della biodiversità sarda può rappresentare la chiave per un effettivo rilancio della mandorlicoltura sarda; il mandorlo, inoltre, oltre alla sua naturale resistenza alla siccità è una delle piante arboree più indicate a fronteggiare il cambiamento climatico.

I mandorleti sardi producono frutti unici per gusto e caratteristiche organolettiche che da sempre hanno dato carattere e unicità alle nostre tradizionali produzioni dolciarie.

La presente proposta di legge vuole restituire pertanto valore al mandorlo sardo prevedendo il ripristino e il miglioramento delle vecchie coltivazioni e la diffusione della coltura in nuove aree ad essa vocate, con l'obiettivo di ottenere una produzione capace di soddisfare le esigenze del mercato interno, in particolare del settore dolciario legato alle tradizioni locali, e di incrementare le esportazioni delle mandorle sarde e dei prodotti con esse realizzati.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto del diritto nazionale ed europeo e nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 3, lettera d), dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove il rilancio della coltura del mandorlo.

2. La Regione riconosce e tutela la biodiversità e la specifica valenza economica e ambientale delle varietà di mandorlo tradizionalmente presenti nel territorio regionale.

3. La Regione, inoltre, riconosce e tutela il patrimonio dolciario della tradizione sarda a base di mandorla.

Art. 2

Marchio di qualità

1. La Regione promuove un apposito marchio per incentivare le azioni dirette alla coltivazione delle varietà di mandorlo "tradizionali" presenti in Sardegna.

Art. 3

Obiettivi

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce il recupero dei mandorleti preesistenti e l'estensione della coltura nelle aree naturalmente vocate.

2. La Regione incentiva lo sviluppo ecosostenibile della produzione e gestione della coltura del mandorlo e favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

3. La Regione promuove strategie informative sulle proprietà nutrizionali del mandorlo e sui prodotti finiti e semilavorati che lo contengono e che sono realizzati nel rispetto delle tradizioni e delle peculiari qualità naturali del prodotto.

Art. 4

Interventi

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sardegna sono previsti i seguenti interventi in un'ottica ecosostenibile:

- a) le opere relative al recupero e miglioramento dei mandorleti ancora parzialmente efficienti;
- b) l'espansione della coltura nell'ambito delle aree vocate anche in sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adeguate alle condizioni ambientali e climatiche;
- c) la realizzazione di fabbricati rurali per assolvere le funzioni utili per lo svolgimento dell'attività, nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- d) le opere aziendali ed infrastrutturali di piccole e medie entità, integrative e complementari agli altri interventi per migliorare i sistemi di produzione e la ripresa della coltura;
- e) il miglioramento, adeguamento o completamento delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali all'esercizio della mandorlicoltura per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento del prodotto in azienda e per il controllo dei processi produttivi, impianti, macchinari e servizi innovativi per la trasformazione e commercializzazione del prodotto per la produzione di dolci tipici a base di mandorle sarde;
- f) i programmi per la valorizzazione della produzione di dolci tipici sardi a base di mandorle sarde.

Art. 5

Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 4 sono:

- a) imprese agricole, singole e associate;
- b) associazioni di produttori agricoli costituite a norma di legge;
- c) reti di impresa, partenariati costituiti da imprese agricole, enti di ricerca, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione del mandorlo e dei prodotti derivati.

Art. 6

Contributi

1. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi della presente legge.

Art. 7

Integrazione dei benefici, divieto di cumulo, credito di esercizio

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la stessa finalità dalla Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. In tali casi, la misura del contributo regionale è determinata in conformità con le normative nazionali o europee relative alla materia.

3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentito dalla regolamentazione europea, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 500.000 per l'anno 2021 e in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse stanziare nel conto missione 16 - programma 01 - titolo 2.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).